



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

AI

Oggetto: congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs. n. 151 del 2001 e successive modifiche e integrazioni - requisito del referente unico.

Si fa riferimento alla nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], acquisita in pari data prot. n. [REDACTED], con cui si richiede un parere in merito alla possibilità di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del congedo ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in favore di più familiari per il medesimo assistito. Nello specifico, tale questione è posta con riguardo al Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, formulato dall'INPS a seguito delle modifiche intervenute, tra l'altro, sull'art. 33, della richiamata legge n. 104 del 1992.

Come noto, in occasione dell'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 2022, n. 105, è stato eliminato il principio del "referente unico" per l'utilizzo dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e, quindi, allo stato attuale, più familiari possono assistere il medesimo parente disabile, fermo restando il rispetto dei termini legali previsti.

Nella nota inviata, si sottolinea che l'anzidetta modifica normativa non è intervenuta sull'art. 42, comma 5-bis, del d. lgs. n. 151 del 2001, in base al quale *il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona*. Sul punto, l'interpretazione dell'INPS, delineata nel citato Messaggio n. 4143 del 2023, è nel senso di ritenere che: *"...fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni. Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3..."*.



DFP-0025492-P-11/04/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Pertanto, in base a quanto affermato dal predetto Istituto, potrebbe ammettersi la fruizione, nello stesso periodo, del congedo e dei permessi da parte di familiari diversi che assistono il medesimo congiunto, purché ricadenti in giornate diverse e nel rispetto dei termini legali previsti ovvero tre giorni al mese e/o due anni per ciascun assistito.

Al riguardo, si ritiene di condividere l'orientamento espresso dall'INPS, considerando la *ratio* della normativa richiamata nonché delle nuove misure introdotte nel 2022, volte ad attenuare i requisiti previsti per il conseguimento dei benefici a favore dei "caregiver".

Pertanto, nell'ambito dei beneficiari dei permessi per il medesimo assistito, può ammettersi che, nello stesso periodo ovvero nell'arco dello stesso mese ma in giornate diverse, l'uno richieda il congedo verosimilmente in modalità frazionata e l'altro fruisca dei permessi.

Per quanto attiene, invece, alla possibilità di subentro in caso di rinuncia e/o decadenza dei requisiti, deve necessariamente farsi riferimento al citato art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151 del 2001, laddove è stata espressamente prescritta la "gerarchia" dei possibili beneficiari, nonché le condizioni in cui sia previsto "scorrere" in favore del legittimato di ordine successivo. Conseguentemente, per l'individuazione degli aventi diritto, non potranno essere avallate dichiarazioni di "rinuncia" alla fruizione del congedo in favore di altro familiare, benché espressamente individuato secondo l'ordine previsto dalla norma, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma.

Sarà cura delle singole amministrazioni acquisire ogni utile informazione e la puntuale documentazione da parte degli interessati ai fini della corretta applicazione delle richiamate previsioni legali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Alfonso Migliore

mrm/cce